

AREA DI RICERCA PER L'ANTENNA DI CORIANO




Numero di impianti in provincia di RIMINI suddivisi per comune e tipologia

	Vodafone	TIM	Wind Tre	Iliad	Radio	TV	WiMAX	Radar	Tetra	RFI	DVB-H	S-DAB	N.D.	
BELLARIA-IGEA MARINA	11	10	7	4	1	0	5	0	1	0	1	0	0	40
CASTELDELCI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CATTOLICA	9	8	9	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	32
CORIANO	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
GEMMANO	0	0	1	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	10
MAIOLO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MISANO ADRIATICO	8	6	6	3	1	0	2	0	0	0	0	0	1	27
MONDAINO	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MONTE COLOMBO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MONTEFIORE CONCA	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5
MONTEGRIDOLFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTESCUDO	0	1	2	0	10	19	2	0	0	0	0	0	0	34
MORCIANO DI ROMAGNA	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
NOVAFELTRIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PENNABILLI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
POGGIO BERNI	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
POGGIO TORRIANA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
RICCIONE	18	24	25	4	0	0	5	0	1	1	1	0	0	79
RIMINI	69	61	66	19	13	5	13	0	3	3	13	0	0	265
SALUDECIO	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7
SAN CLEMENTE	3	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	4	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
SAN LEO	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SANT'AGATA FELTRIA	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	5	3	6	5	0	0	3	0	0	1	0	0	1	24
TALAMELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TORRIANA	1	1	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	7
VERUCCHIO	1	3	4	1	8	1	2	0	0	0	0	0	0	20
	146	137	142	44	45	30	43	0	10	6	17	0	2	622



DISLOCAZIONE ANTENNE



LEGENDA:

- Antenne esistenti (10)
- Antenne di nuova costruzione (2)

sito

- 1) Via SanPatrignano
- 2) Via il Colle
- 3) Via Colombarina
- 4) Via La Pastora
- 5) Via Ausa (SS72)
- 6) Via Ponte di Cà Rossa
- 7) Cimitero Coriano

gestore

- TIM
Vodafone, TIM, Wind-tre, Iliad
Vodafone
Iliad
Vodafone, TIM, Wind-tre
Wind-tre
Wind-tre



TIM (FOOD)

GSM 900 - UMTS 2100 - LTE 800/900 - LTE 1800



2

W

T+V

Vodafone (2RN-1490)

TIM (F089)

Wind tre (RN 045)


Iliad (RN 47853_002)

GSM 900 - UMTS 900 - 2100 - LTE 800/900 - LTE 1800


GSM 900 - UMTS 2100

GSM 900 - GSM 1800

Radio/TV



Vodafone (204-5071A) GSM 900 - 1800 - UMTS 900 - UMTS 2100 - LTE 800/900 - 1800




liad (RN 47853_002) Radio/TV



6

IW

Wind tre (RN140) LTE 800/1800/2100/2600 - UMTS 900-2100



Wind tre (RN148) LTE 800/1800/2100/2600 - UMTS 900-2100

CORIANO CENTRO: SITO WIND IN SOSPESO




Residenti (al 6/8/2020):	438	unità
Alunni Scuola Primaria Favini (anno sc. 2019-2020):	213	unità
Insegnanti + altro personale:	48	unità
Totale:	699	unità



Monumento La Fiamma memorial...

La Storia Del Sic

Comune di Coriano



CORIANO CENTRO:
NUOVO SITO (via Malatesta – retro Cimitero)

Residenti (al 6/8/2020):..... **229** unità
 Totale: **229** unità

QUADRO NORMATIVO:

Nazionale

- **L. 36/2001 (Legge quadro) e s.m.**

...

↳ **D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto semplificazioni)**

- **D.Lgs. n. 256/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e s.m.**
- **DPCM 8/7/2003 (Limiti di esposizione)**

Regionale

- **L.R. 30/2000 (catasto delle antenne, procedimenti, ecc.)**

↳ **D.G.R. n. 197/2001 (Direttiva L.R. 30/2000) e s.m.i.**

↳ **D.G.R. n. 1138/2008 (Modifiche alla DGR 197)**

La fonte della competenza comunale in tema di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni radiomobili è l'art. 8 comma 6 della richiamata legge n. 36 del 2001, legge quadro per la protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Importante sottolineare il fatto che la legge in questione è finalizzata alla tutela della salute di lavoratori e popolazione rispetto agli effetti dell'esposizione a campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici e che è improntata al principio di precauzione; la tutela della salute ed il rispetto del principio di precauzione ad essa finalizzato sono quindi assicurati dalla legge stessa.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. N.B. ANTE D.LGS. 259/2003! OGGI MODIFICATO DA DL. 76/2020

Il richiamato art. 8 comma 6 riconosce ai comuni il potere di emanare regolamenti sull'insediamento degli impianti di telecomunicazioni radiomobili.

La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in materia, precisando che le Regioni (e conseguentemente i Comuni, come chiarito in numerose pronunce del Consiglio di Stato) possono adottare misure di carattere urbanistico o edilizio, tali però da non vanificare il diritto dell'operatore ad installare le **infrastrutture di telecomunicazioni in intere zone del territorio**.

Decreto-legge 16 luglio 2020. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)

6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. **I comuni possono adottare un regolamento** per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, **con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti,** sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.”.

L'intervento normativo più recente ha introdotto le parole da "con riferimento" a "ai sensi dell'art. 4".

Nella versione vigente del richiamato articolo è stato conservato il potere dei Comuni e sono stati introdotti nella norma primaria i principi stabiliti nel tempo dalla consolidata giurisprudenza, anche di rango costituzionale, in materia.

Importante sottolineare la natura non innovativa dell'intervento, ma ricognitiva della consolidata giurisprudenza in materia: in altre parole, non si limitano i poteri dei sindaci più di quanto non fossero già limitati prima dell'inserimento della norma stessa, come emerge chiaramente dal fatto che i regolamenti comunali esorbitanti tali criteri, che nel tempo sono stati adottati da alcuni comuni e sottoposti poi al vaglio dei tribunali amministrativi regionali e fino al Consiglio di Stato a causa dei ricorsi intentati contro di essi dagli Operatori, sono stati annullati in quanto illegittimi.

In sintesi:

- La tutela della salute è garantita dalle regole sui livelli di esposizione ammessi per la popolazione, che sono di competenza esclusivamente statale (stabilite dalla legge n. 36/2001);
- La verifica del rispetto dei limiti di esposizione, adottando le regole di calcolo e simulazione stabilite dagli organismi tecnici (CEI), è di competenza del sistema ARPA-APPA (per il combinato disposto della legge n. 36/2001 e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche).
- Il ruolo del sindaco come tutore della salute pubblica è soddisfatto con la verifica dell'esistenza del parere positivo rilasciato dall'ARPA, che gli Operatori devono allegare alla richiesta di autorizzazione all'installazione dell'antenna (per il combinato disposto della legge n. 36/2001 e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche).
- I comuni possono adottare un regolamento (e non un atto "estemporaneo" *extra ordinem*), senza che ci sia alcun obbligo in tal senso, per individuare in modo specifico siti "sensibili", in base a valutazioni urbanistiche e di gestione del territorio, e definire regole per trattare tali siti, purché tali regole non siano tali da impedire la fornitura del servizio alla popolazione. L'assimilazione degli impianti di telefonia mobile ad opere di urbanizzazione primaria svislisce qualsiasi intento pianificatorio di natura urbanistica.